

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

37.

**SEDUTA DI VENERDÌ 3 APRILE 1981**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegni di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario (2031);	
Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (2154) . . . . .	275
PRESIDENTE . . . . .	275, 278, 280
BAMBI . . . . .	278
BRUNI . . . . .	277
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	278, 280
ESPOSTO . . . . .	278, 279
GATTI . . . . .	277, 280
PISONI . . . . .	277
SATANASSI . . . . .	280
ZURLO, <i>Relatore</i> . . . . .	275, 278, 279

**Seguito della discussione dei disegni di legge: Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario (2031) e Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (2154).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario » e « Interventi urgenti a sostegno del credito agrario ».

L'onorevole Zurlo ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

**ZURLO, Relatore.** Il Comitato ristretto si è riunito il 1° aprile per esaminare gli emendamenti presentati dal Governo in seguito all'approvazione della legge finanziaria, che ha aumentato gli stanziamenti per gli interventi urgenti nel settore dell'agricoltura.

Il Comitato ristretto ha fatto propri tali emendamenti che nella seduta odierna potranno solo essere approvati in linea di principio, in attesa che la Commissione bilancio esprima al più presto il parere anche su di essi.

**La seduta comincia alle 8,40.**

**MORA, Segretario,** legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Il primo emendamento all'articolo 5 del testo unificato propone di sostituire le parole: « di lire 100 miliardi da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1981 e 1982 » con le seguenti: « di lire 140 miliardi da assegnare in ragione di lire 90 miliardi nell'anno 1981 e di lire 50 miliardi nell'anno 1982 ». Sempre all'articolo 5, si propone poi di aggiungere dopo il terzo comma i seguenti:

« Ai fini della erogazione dell'indennità compensativa di cui al primo comma, il limite minimo di superficie agricola utilizzata dai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ridotto a due ettari.

Gli importi massimi dell'indennità compensativa di cui all'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono elevati a 97 ECU.

Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennità compensativa le limitazioni previste dall'articolo 6 comma terzo della legge 10 maggio 1976, n. 352, non si applicano nelle zone collinari ricadenti nei territori definiti dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE. Il settimo comma dello stesso articolo 6 è soppresso ».

Questo emendamento ha origine dal fatto che la legge finanziaria ha messo a disposizione del settore dell'agricoltura 100 miliardi, aggiuntivi rispetto ai finanziamenti che già erano stati previsti. Questi nuovi stanziamenti saranno utilizzati per 40 miliardi per il trasporto del latte, già previsti nel precedente testo ma per i quali non c'era la copertura; per 40 miliardi per la copertura degli emendamenti che ho testé letto all'articolo 5; per 10 miliardi per la copertura dell'articolo aggiuntivo 6-bis di cui do lettura.

« Per l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari n. 1136/76 del 17 maggio 1976 e n. 2034/76 del 17 agosto 1976, concernenti la concessione di un premio di riconversione nel settore del-

la viticoltura per le campagne 1976-1977, 1977-1978 e 1978-1979, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

La somma di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 e verrà utilizzata secondo le modalità e le procedure indicate negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1979 ».

Il Governo ha poi presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1981, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di un contributo straordinario *una tantum* di lire 4 miliardi a favore dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione, da destinare alla estinzione della esposizione debitoria che l'Istituto stesso registra alla data del 31 dicembre 1978, e lire 1 miliardo per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria da destinare alla estinzione delle esposizioni debitorie al 31 dicembre 1980 nonché al potenziamento delle attività istituzionali relative all'anno 1981 ».

Il Governo infine ha proposto di sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« Sono autorizzati due limiti di impegno di lire 5 miliardi ciascuno, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati rispettivamente da cantine sociali e da stalle sociali per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore

della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70 per cento delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

I limiti di impegno di cui al primo comma sono ripartiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni ».

Naturalmente, all'articolo 16 la cifra di 240 miliardi va sostituita con l'altra di 300; infatti, alla prima vanno sommati i 60 miliardi di cui agli emendamenti dei quali ho testé dato ragione.

Se la Commissione concorda con la sostanza di questi ultimi, potrebbe procedere ad una loro approvazione di massima per poi rimmetterli alla V Commissione bilancio affinché esprima il necessario parere; dopo di che, si potrebbe procedere ad una rapida e definitiva approvazione della legge.

Da ultimo, desidero ricordare ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole « a condizione che l'articolo 5 sia modificato nel senso di non appesantire e complicare i flussi finanziari ed i rapporti con le regioni con la istituzione di un nuovo fondo presso il Tesoro, dal quale si dovrebbero inespugnabilmente attingere somme da trasferire ad altro fondo, peraltro non precisato, per il finanziamento dei programmi regionali ». Ove la Commissione non

ritenesse di dover accogliere tali indicazioni, sarà necessario riscrivere l'articolo 5 e chiedere nuovamente il parere alla I Commissione.

PISONI. Desidero sapere se nella determinazione delle cifre di cui all'articolo 5 si sia tenuto conto della svalutazione della lira, nella misura del 6 per cento, recentemente intervenuta. Infatti, ove così non fosse, queste somme avrebbero un valore reale inferiore a quello nominale. Inoltre, siccome è stata prevista l'estensione dell'indennità compensativa a zone collinari, precedentemente non presa in considerazione, i soldi stanziati risulteranno del tutto insufficienti.

GATTI. Il gruppo comunista concorda in linea di massima sugli emendamenti testé illustrati dal relatore. Essi scaturiscono dalla necessità di adeguamento degli stanziamenti precedentemente previsti a quanto stabilito dalla legge finanziaria. Vorrei però ricordare che la destinazione di questi soldi è vincolata all'attuazione della direttiva comunitaria n. 153 del 1957; chiedo, quindi, al relatore se si è tenuto conto di questo dato; ove così non fosse sarebbe necessario precisare nuovamente la destinazione del finanziamento.

Concludendo, desidero ancora dire che nutriamo alcune perplessità in ordine all'articolo 7-bis nel quale si prevede un contributo straordinario *una tantum* a favore dell'IRVAM: ci riserviamo, comunque, di entrare nel merito della questione al momento dell'approvazione definitiva dell'articolo in oggetto.

BRUNI. Ritengo che l'interpretazione data all'articolo 5 del testo unificato al nostro esame non sia del tutto esatta perché nella legge finanziaria si prevede semplicemente uno stanziamento di 300 miliardi per gli interventi urgenti in agricoltura senza alcun vincolo particolare di destinazione di tali risorse. Inoltre, desidero precisare che i 40 miliardi di indennità compensativa erano già stati previsti in precedenza: infatti, il vecchio testo dell'articolo 5 stabiliva un finanziamento di

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1981

100 miliardi — articolato in 50 miliardi per il 1980 ed altrettanti per il 1981 — per indennità compensativa, per cui i 40 miliardi dovrebbero essere già in fatto destinati all'attuazione delle direttive comunitarie, in particolare di quella recante il numero 153, oltre che ad integrare gli interventi a favore della montagna.

ESPOSTO. Desidero ribadire che in questa sede noi dobbiamo limitarci ad esprimere un orientamento di massima sull'entità dei finanziamenti disposti dal disegno di legge in esame. È chiaro che, per quel che riguarda la destinazione degli stessi, la Commissione potrà pronunciarsi anche in modo differente, pur sempre nell'ambito del loro tetto massimo, in sede di successiva discussione ed approvazione dell'articolato e dei relativi emendamenti.

Come diceva il collega Gatti vi sono alcuni punti da verificare; fatti questi accertamenti, il gruppo comunista è disponibile a dare il massimo contributo per una definizione precisa degli stanziamenti in oggetto, così come ha sempre fatto, al fine di giungere all'approvazione definitiva del testo in discussione.

BAMBI. Eventuali nuove modifiche non potranno, comunque, stravolgere la sostanza degli emendamenti illustrati poc'anzi dal relatore, perché altrimenti sarebbe necessario chiedere nuovamente il parere alla V Commissione bilancio.

ZURLO, *Relatore*. Ritengo che si debba entrare nel merito degli emendamenti in sede di approvazione definitiva degli stessi e del testo unificato all'esame della Commissione, e in ogni caso successivamente all'acquisizione del vincolante parere della V Commissione bilancio.

Mi impegno, pertanto, ad effettuare tutti gli accertamenti necessari a far sì che la deliberazione della Commissione sia del tutto aderente alla volontà espressa dal Parlamento nel momento in cui ha approvato la legge finanziaria.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Noi stamani

dobbiamo approvare il testo finanziario sul quale la Commissione bilancio potrà poi suggerire qualsiasi cambiamento riterrà opportuno; quindi, in base a questo principio, al di là della possibilità di appurare se i 60 miliardi sono stati dal Governo destinati o meno, è evidente che anche essi possano subire la stessa sorte, cioè possono essere variati. Dal momento che la Commissione oggi si impegna a fare eventualmente dei cambiamenti, nella prossima riunione, all'interno del tetto massimo, non capisco perché all'interno di quel tetto dobbiamo congelare quei 60 miliardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione in linea di principio degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal Governo al testo unificato (già approvato in linea di principio da questa Commissione nella seduta del 29 febbraio scorso), restando inteso che in caso di approvazione saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio per l'espressione del rispettivo parere.

Li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

*Al secondo comma dell'articolo 5 sostituire le parole: « di lire 100 miliardi da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1981 e 1982 » con le seguenti: « di lire 140 miliardi da assegnare in ragione di lire 90 miliardi nello anno 1981 e di lire 50 miliardi nell'anno 1982 ».*

5. 1.

*(È approvato).*

*Dopo il terzo comma dell'articolo 5 aggiungere i seguenti:*

« Ai fini della erogazione dell'indennità compensativa di cui al primo comma, il limite minimo di superficie agricola utilizzata dai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352 nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è ridotto a due ettari.

## VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1981

Gli importi massimi dell'indennità compensativa di cui all'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976 n. 352 sono elevati a 97 ECU.

Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennità compensativa le limitazioni previste dall'articolo 6 comma terzo della legge 10 maggio 1976, n. 352 non si applicano nelle zone collinari ricadenti nei territori definiti dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE. Il settimo comma dello stesso articolo 6 è soppresso ».

5. 2.

(È approvato).

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Per l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari n. 1163/76 del 17 maggio 1976 e n. 2034/76 del 17 agosto 1976, concernenti la concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura per le campagne 1976-1977, 1977-1978 e 1978-1979, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

La somma di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 e verrà utilizzata secondo le modalità e le procedure indicate negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1979.

6. 01.

(È approvato).

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di un contributo straordinario *una tantum* di lire 4 miliardi a favore dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e

la valorizzazione della produzione, da destinare alla estinzione della esposizione debitoria che l'Istituto stesso registra alla data del 31 dicembre 1978, e lire 1 miliardo per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria da destinare alla estinzione delle esposizioni debitorie al 31 dicembre 1980 nonché al potenziamento delle attività istituzionali relative all'anno 1981.

7. 01.

ZURLO, *Relatore*. Intervengo per dichiarazione di voto. In linea di principio sono favorevole all'approvazione di questo articolo, però mi riservo di esprimere il voto in sede di approvazione definitiva del provvedimento, perché vorrei a questo proposito delle precisazioni da parte del Governo.

Si tratta, infatti, del rifinanziamento dell'IRVAM e dell'INEA, di una questione, cioè, che va ormai avanti dal 1971, e che io mi premurerò di far conoscere nella sua completezza alla Commissione. La situazione dei due enti non può continuare a subire l'attuale trattamento, perché l'IRVAM è a carattere privatistico, per cui non può essere surrettiziamente finanziata con legge dello Stato, mentre l'INEA ha una gestione commissariale che dura ormai da un'eternità, e non si capisce perché.

Il discorso deve essere pertanto ripreso in sede di approvazione definitiva del provvedimento, quando avremo le necessarie precisazioni ed assicurazioni da parte del Governo.

ESPOSTO. Sono contrario a questo articolo, perché lo considero del tutto estraneo al contenuto della legge.

Il gruppo comunista considera inammissibile la decisione di concedere all'IRVAM un contributo straordinario *una tantum* di 4 miliardi, ed all'INEA di un miliardo, e non perché siamo contrari a risolvere i problemi dei due enti, anzi; vogliamo solo che tali problemi siano risolti sul serio ed in maniera definitiva, e non in questo modo.

SATANASSI. Le motivazioni addotte dal collega Esposto per spiegare la contrarietà del gruppo comunista all'articolo 7-bis sono più che valide, anche in riferimento alla presentazione, che avverrà tra poche settimane, di una nostra proposta di legge di riforma dell'INEA, dell'IRVAM e dell'Istituto di tecnica agraria. Il provvedimento che ci accingiamo a presentare, ovviamente, si occuperà anche degli aspetti giuridici del problema, per questo non siamo disposti oggi ad accogliere alcun finanziamento surrettizio degli enti in questione.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prendo atto delle osservazioni — delle quali non nego una parte di validità — del relatore, nonché di quelle dei colleghi Esposto e Satanassi, però devo ricordare alla Commissione la particolare situazione in cui attualmente versano gli istituti in questione, il cui personale — ancora ieri — ha fatto un'azione sindacale, perché una parte di esso non percepisce lo stipendio da alcuni mesi.

Ora non è questa la sede, ma nel momento in cui la Commissione voterà la legge in via definitiva, il Governo si impegnerà per una revisione totale della posizione degli enti.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti sono stati concordati in sede di Comitato ristretto, e vengono approvati in linea di principio per essere inviati alla Commissione bilancio, chiedo al gruppo comunista se, in seguito alle precisazioni del sottosegretario, sia possibile che esso assuma una posizione di astensione.

GATTI. Non sono stati concordati; « con riserva » non vuol dire concordati.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Gatti, avevo capito che c'era stato un consenso da parte del gruppo comunista.

Comunque, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis.

(È approvato).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

« Sono autorizzati due limiti di impegno di lire 5 miliardi ciascuno, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati rispettivamente da cantine sociali e da stalle sociali per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal cocorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70 per cento delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

I limiti di impegno di cui al primo comma sono ripartiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tra le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

---

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1981

---

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

« All'onere di lire 450 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede quanto a lire 150 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri », e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del suddetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO